

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2442**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PACE, CARUSO Antonino, SEMERARO,  
COZZOLINO, FLORINO, SERVELLO, DEMASI, PALOMBO,  
ULIVI, PONTONE, TOFANI, BARELLI, MONCADA LO  
GIUDICE di MONFORTE e MEDURI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2003**

—————

**Interventi a sostegno dell’attività della fondazione  
Teatro dell’Opera di Roma**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Tra gli enti lirici italiani, sin qui regolamentati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, titolo II, articolo 6, ultimo comma, «al Teatro dell'Opera è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato».

In realtà il ruolo di teatro istituzionale della capitale, non risale alla legge n. 800 del 1967, ma alla trasformazione, avvenuta nel 1929, da Teatro Costanzi in Teatro Reale dell'Opera, ruolo che cessò soltanto con la caduta della monarchia nel nostro Paese e venne recuperato con l'approvazione della legge n. 800 del 1967.

Ne consegue che i citati precedenti storici del Teatro dell'Opera di Roma, portano come logica conseguenza la necessità di affrontare in tutta la sua opportunità l'esigenza di rivalutare nel panorama nazionale la presenza di questa struttura culturale e musicale la cui collocazione nella città di Roma - Capitale d'Italia a seguito della riforma del Titolo V anche per dettato costituzionale -

può e deve rappresentare la sintesi dell'unità culturale del nostro Paese in un settore, come l'opera lirica, che costituisce una tra le maggiori ricchezze del patrimonio culturale italiano.

Appare pertanto che per la sua peculiarità, la sua storia e la sua funzione istituzionale il Teatro dell'Opera di Roma meriti una particolare attenzione ed adeguati supporti anche di natura economica, tanto più che sostegni di questo tipo sono stati previsti ed erogati ad altre fondazioni liriche, come la fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

La capitale d'Italia non può prescindere dalla presenza di una istituzione culturale del massimo livello che, per peculiare funzione assegnata per legge, diventi la sede per l'ospitalità e per la rappresentanza nelle occasioni diplomatiche e politiche internazionali e che rappresenti la sintesi di una cultura musicale di estrazione nazionale, ma aperta alle presenze ed alle esperienze della cultura musicale lirica europea ed extraeuropea.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 novembre 2002,  
n. 264)

1. Alla legge 8 novembre 2002, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Contributo a favore del Teatro dell'Opera di Roma). - 1. In relazione alle particolari esigenze di gestione e del ruolo di rappresentanza della capitale ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è disposto a favore della fondazione «Teatro dell'Opera di Roma» l'erogazione di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis, pari a 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

